



CONTRATTO DI LICENZA PER LE UTILIZZAZIONI ON LINE DELLE OPERE MUSICALI
AMMINISTRATE DALLA SIAE IN SERVIZI DI WEB TV/VOD
(AUTORIZZAZIONE WEB TV/VOD a titolo gratuito)

Licenza SIAE n. / I /
(spazio riservato alla SIAE)

AVVERTENZA

N.B. La Licenza diviene efficace solo a seguito dell'effettuazione del primo pagamento dovuto da parte del contraente ai sensi dell'art. 14.

Si prega di **leggere attentamente la Licenza in ogni sua parte.**



CONTRATTO DI LICENZA

TRA

la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), Ente pubblico economico a base associativa ai sensi dell'art.1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, con le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, con sede legale in Roma, Viale della Letteratura n. 30, in nome proprio e per conto dei propri Associati e Mandanti,

E

- Web TV/VOD Commerciale con introiti lordi annui superiori a € 30.000,00 ed entro 100.000 PAVM**
- Web TV/VOD fino a €30.000,00 introiti lordi annui ed entro 100.000 PAVM (comprese le Web TV/VOD di enti pubblici e ONLUS)**
- Web TV/VOD Personale**

(leggere attentamente le definizioni di tipologia cui all'art.12)

URL DEL SITO OGGETTO DELLA LICENZA

Società e Ditte Individuali (Web TV/VOD commerciali e aziendali)

TITOLARE DELLA LICENZA.....

LEGALMENTE RAPPRESENTATO DA.....

(indicare il "Titolare" in caso di Ditta Individuale)

PARTITA IVACODICE FISCALE.....

Sede Legale

INDIRIZZO.....

CITTA' PROV.CAP.....

NAZIONE

Sede Amministrativa

INDIRIZZO.....

CITTA' PROV.CAP.....

NAZIONE

Recapiti

E-MAIL (indirizzo istituzionale) per comunicazioni della SIAE – **obbligatorio**

.....

TEL.FAX.....

Persone Fisiche (Web TV/VOD personali)

TITOLARE DELLA LICENZA.....

NATO IL

CITTA' PROV.(00000).....



NAZIONE NAZIONALITA'

CODICE FISCALE

Residenza

INDIRIZZO.....

CITTA' PROV.CAP.....

NAZIONE

Domicilio

INDIRIZZO.....

CITTA' PROV.CAP.....

NAZIONE

RecapitiE-MAIL (indirizzo istituzionale) per comunicazioni della SIAE – **obbligatorio**

.....

TEL.FAX.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Definizioni

Ai fini di questa Licenza valgono le seguenti definizioni:

- a) Per “**Applicazione**” o “**App**” si intende un programma o serie di programmi in fase di esecuzione su un PC con lo scopo e il risultato di rendere possibili una o più funzionalità, servizi o strumenti utili e selezionabili su richiesta dall'Utente tramite interfaccia utente utilizzabile per l'accesso o altra forma di fruizione di contenuti.
- b) Per “**Framing o Embedding**” si intende ogni collegamento tra il Sito della Web Tv/VOD ed una risorsa esterna, pubblicata e gestita da un soggetto terzo e diverso rispetto alla Web Tv/VOD, che consenta la messa a disposizione del pubblico di uno o più contenuti amministrati in modo tale che risulti parte integrante dei contenuti pubblicati sotto la responsabilità editoriale della Web Tv/VOD.
- c) Per “**Introiti Lordi annui**” si intendono, al netto dell'IVA, le seguenti entrate del Licenziatario:
- i) i corrispettivi percepiti dal Licenziatario, direttamente od indirettamente attraverso altra persona fisica o giuridica, per la presenza di pubblicità di qualsiasi genere di sponsorizzazioni nella Web TV/VOD;
 - ii) i compensi versati da terzi al Licenziatario per ottenere la disponibilità della Web TV ai fini della sua offerta al pubblico in bundling con i loro prodotti o servizi;
 - iii) il corrente valore di mercato dei beni e/o servizi ricevuti dal Licenziatario in cambio della fornitura di spazi pubblicitari nella Web TV/VOD (contratti di bartering, scambio merci o simili);
 - iv) i compensi di qualsiasi genere versati da terzi al Licenziatario per consentire a determinate categorie di Utenti finali di accedere gratuitamente alla Web TV/VOD, ivi comprese le apposite applicazioni scaricabili su telefoni mobili o altri apparecchi di ricezione e/o riproduzione;
 - v) ogni altro compenso derivante da, o collegato alle opere musicali presenti nella Web TV/VOD, non rientrante nelle precedenti tipologie, anche sotto forma di revenue sharing o condivisione di ricavi con soggetti terzi fornitori di servizi (quali servizi di televoto, messaggistica a pagamento, numeri telefonici tariffati, servizi interattivi).



- d) Per “**Legge sul Diritto d’Autore**” si intende la Legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione (di seguito indicata come “**L.D.A.**”).
- e) Per “**Licenziatario**” si intende il titolare di questa Licenza, ovvero il soggetto che, mette a disposizione del pubblico la Web TV/VOD sotto il proprio nome o marchio, ovvero il soggetto effettivamente responsabile della scelta dei contenuti, delle modalità tecniche, operative e commerciali di svolgimento del servizio.
- f) Per “**Pubblicità**” si intende qualsiasi forma di messaggio e/o comunicazione commerciale, incorporato o associato alla Web TV/VOD, sotto forma di banner, spot, promozioni, ecc. relativa a servizi, prodotti e marchi commerciali per i quali il Licenziatario ottiene un qualsiasi tipo di corrispettivo, diretto o indiretto.
- g) Per “**Pagina vista**” (“**Page view**”) si intende la richiesta di apertura di una singola Pagina Web effettuata da un utente della Web TV/VOD.
- h) Per “**Pagine viste al mese**” (“**PAVM**”) si intende il numero medio di Pagine Web visitate dagli Utenti nel corso di un mese, compresi gli accessi degli utenti alla pagina o profilo della Web TV/VOD nei cd. social network o mediante Applicazioni (App).
- i) Per “**Palinsesto**” si intende l’insieme, predisposto dal Licenziatario, di una serie di contenuti, unificati da un medesimo marchio editoriale, comunicati al pubblico come flusso continuo.
- l) Per “**Responsabilità editoriale**”, si intende l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei contenuti, sia sulla loro organizzazione in un Palinsesto, nel caso dei servizi di flusso, o in un catalogo, nel caso dei servizi VOD.
- m) Per “**Servizio di flusso**”, si intende ai fini della presente Licenza, l’offerta di accesso ad un Palinsesto, senza la possibilità di accedere ai singoli contenuti a richiesta.
- n) Per “**Social Network**” si intende un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali, attraverso siti Internet e tecnologie che abilitano gli utenti all’interazione ed alla condivisione di contenuti testuali, immagini, video e audio.
- o) Per “**Sito Web**” o “**Sito**” si intende il sito sul World Wide Web registrato con un nome di dominio, raggiungibile attraverso il protocollo http e accessibile attraverso un indirizzo IP ed un URL (Uniform Resource Locator) o mediante applicazione (App).
- p) Per “**Utenti**” si intendono coloro che accedono alla Web TV/VOD, senza pagamento di un corrispettivo.
- q) Per “**Video on demand**” o “**VOD**” si intende ai fini della presente Licenza l’accesso a richiesta, attraverso il Sito o il Servizio, in modalità streaming – ESCLUSO DOWNLOADING - a singoli contenuti, per la visione nel momento scelto dall’Utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo di contenuti selezionati dal Licenziatario, fatte salve le esclusioni di cui all’art.7 seguente.
- r) Per “**Webcasting**” si intende la diffusione di servizi originali, nonché la ridiffusione on line non in simultanea dei programmi di soggetti esercenti l’attività di emittenti radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite, senza che il Licenziatario consenta la riproduzione dei file su alcun apparecchio di riproduzione.
- s) Per “**Web TV**” si intende il sito o il Servizio che offre all’Utente l’accesso gratuito, in modalità streaming o in modalità webcasting, a intere programmazioni (flusso continuo) costituite da contributi giornalistici o informativi, opere audiovisive, video o filmati di vario genere, compresa la modalità Near Video on Demand (NVOD), ferme restando le esclusioni di cui all’art. 7 seguente.

Art. 2 – Oggetto della Licenza

2.1. Oggetto della Licenza è l’utilizzazione on-line delle opere musicali amministrate dalla SIAE nell’ambito dell’attività di Web TV/VOD di cui all’URL indicato nella richiesta di licenza. Per ogni altra o ulteriore utilizzazione deve essere ottenuta apposita e distinta licenza.

2.2. E’ consentita la riutilizzazione dei contenuti della Web Tv/VOD attraverso le pagine o i profili della WebTv/VOD stessa eventualmente ospitati da social network, a condizione che essi siano considerati ai fini del calcolo dei compensi ai sensi dell’art. 12 di questa Licenza.

Art. 3 – Diritti concessi

3.1 Con questa Licenza, in base ai poteri di amministrazione che le sono stati conferiti dai suoi associati e mandanti, la SIAE autorizza in via non esclusiva il Licenziatario, alle condizioni e con i limiti di seguito specificati, a:

- a) registrare, direttamente o avvalendosi dell’attività di terzi, le opere appartenenti al repertorio musicale amministrato dalla SIAE;



b) riprodurre, tramite caricamento dei relativi file all'interno di una banca dati digitale, gestita dal Licenziatario o da terzi, le registrazioni e le riproduzioni delle opere di cui sopra (c.d. uploading) ad uso esclusivo della Web TV/VOD oggetto di questa Licenza;

c) Mettere tali opere a disposizione del pubblico, per il solo uso privato e personale, a partire dal Sito o Servizio oggetto della Licenza, in maniera che ciascun Utente possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (diritto di comunicazione al pubblico);

3.2 La presente Licenza è limitata all'uso dei contenuti amministrati da parte del Licenziatario attraverso la Web TV/VOD e l'eventuale pagina o profilo della Web TV/VOD attraverso i social network indicati nell'apposita richiesta di licenza e non copre la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico delle opere a mezzo di Framing e/o Embedding di contenuti della Web TV/VOD effettuate da parte di soggetti terzi, che dovranno ottenere a tal fine una distinta e specifica licenza della SIAE.

3.3 In assenza di preventivi accordi formalizzati per iscritto con la SIAE, è espressamente vietato al Licenziatario trasferire o cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, uno qualsiasi dei diritti acquisiti o delle obbligazioni assunte con questa Licenza. Qualora il Licenziatario non rispetti tale divieto, il contratto di Licenza si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione della SIAE al recapito e-mail (indirizzo istituzionale) fornito dal Licenziatario per comunicazioni della SIAE.

Art. 4 – Repertorio della SIAE

4.1 Fanno parte del repertorio della SIAE oggetto di questa Licenza le opere musicali e i frammenti di tali opere affidate alla sua amministrazione durante il periodo di validità della Licenza dai suoi associati e mandanti e ricomprese nel repertorio della Sezione Musica, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

4.2 Nel repertorio della SIAE rientrano anche le opere create o pubblicate durante il periodo di validità di questa Licenza e le opere degli autori per le quali la SIAE, a seguito di contratti di rappresentanza sottoscritti con società d'autori straniere o di accordi raggiunti con altri aventi diritto, ha ricevuto il mandato di provvedere all'amministrazione dei diritti oggetto di questa Licenza. L'elenco delle società d'autori straniere che hanno concluso contratti di rappresentanza con la SIAE è consultabile nel sito della SIAE all'indirizzo https://www.siae.it/sites/default/files/Rapporti_Documentazione_RappresentanzePaesiStranieri.pdf. A fini di mera consultazione, secondo termini e condizioni ivi previsti, è altresì disponibile nel sito stesso la ricerca di opere musicali presenti nell'archivio della SIAE.

Art. 5 – Diritti esclusi

5.1 Sono espressamente riservati i diritti morali spettanti agli autori e ai loro aventi causa ai sensi degli articoli da 20 a 24 L.D.A..

5.2 E' escluso dal campo di applicazione di questa Licenza e resta nella piena disponibilità dei suoi titolari ed espressamente riservato il diritto di elaborazione di cui all'art.18 L.D.A.. Non sono quindi consentiti gli adattamenti, le traduzioni e qualsiasi modifica delle opere musicali, compresa quella delle sole parole, che non siano stati espressamente autorizzati dai titolari dei diritti.

Art. 6 – Riserva degli aventi diritto

6.1 Qualora la SIAE riceva, in base alla sua normativa interna, una specifica richiesta scritta da parte di aventi diritto, autori ed editori suoi associati e mandanti, potrà inibire, temporaneamente o a tempo indeterminato, l'uso di alcune o di tutte le loro opere in relazione al particolare utilizzo previsto da questa Licenza. La comunicazione di tale inibizione è inserita nell'apposita pagina del sito della SIAE che il Licenziatario si impegna a consultare.

6.2 Gli aventi diritto associati che alla data del rilascio di questa Licenza si sono riservati i diritti per le utilizzazioni su reti telematiche sono contenuti nell'elenco aggiornato e messo a disposizione del Licenziatario sul sito Web della SIAE <https://www.siae.it/it/utilizzatori-term/esclusioni-dal-repertorio-e-riserva-di-collocamento>.

6.3 Il Licenziatario è tenuto a rimuovere le opere escluse o inibite ai sensi dei due commi precedenti e a non utilizzarle per la produzione di nessun nuovo contenuto audiovisivo.

Art. 7 – Limiti della Licenza

7.1 Qualsiasi diritto o modalità di utilizzo delle opere amministrato dalla SIAE diverso da quelli previsti dall'art. 3 di questa Licenza è espressamente escluso. In particolare restano escluse da questa Licenza, e sono soggette ad apposita, distinta autorizzazione preventiva della SIAE, le seguenti attività:



- a. la pubblica esecuzione delle opere nel corso di manifestazioni pubbliche di qualsiasi tipo, compresa quella effettuata a mezzo di apparecchi riceventi all'interno di esercizi commerciali e di locali o ambienti aperti al pubblico;
- b. la diffusione delle opere a mezzo delle emissioni radiofoniche o televisive via etere, via filo, via cavo o via satellite;
- c. la produzione, la messa in commercio o la distribuzione di supporti audio e video.

7.2. il Licenziatario riconosce che per servizi comprendenti opere cinematografiche e assimilate, servizi a carattere prevalentemente musicale, ovvero con incidenza dei contenuti musicali superiore al 40%, e servizi di User Generated Content, (UGC) deve essere richiesta la licenza Multimedia Service Provider (MSP); per servizi "Audiovideo in store" destinati a pubblici esercizi quali alberghi, negozi, stazioni ferroviarie e scali aeroportuali, ecc. deve essere richiesta la Licenza Audio video in Store (SAS).

7.3 Non sono compresi tra i diritti d'autore oggetto di questa Licenza quelli non amministrati dalla SIAE per i quali il Licenziatario è tenuto ad ottenere preventivamente l'autorizzazione dei rispettivi titolari, in particolare i diritti spettanti per lo scorrimento, in contemporanea alla trasmissione video, dei testi letterari (come ad esempio nel Karaoke) e quelli spettanti agli autori e agli editori musicali per l'abbinamento o l'associazione permanente tra Opere Musicali e immagini fisse o in movimento (c.d. diritto di sincronizzazione).

7.4 Questa Licenza non copre l'ulteriore comunicazione al pubblico e/o distribuzione delle opere a terzi, in qualsiasi forma e modo, da parte degli Utenti finali.

7.5 Non sono compresi nell'oggetto di questa Licenza, in quanto non affidati alla tutela della SIAE, i diritti connessi all'esercizio del diritto di autore, ed in particolare quelli specificamente indicati qui di seguito e spettanti:

a) ai produttori di fonogrammi per l'utilizzazione di supporti riproduttori di suoni o di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata (articoli da 72 a 73 *bis* L.D.A.);

b) agli artisti interpreti o esecutori per l'utilizzazione delle loro prestazioni artistiche, rese dal vivo o fissate su supporti, riproduttori di suoni o di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata (articoli 73 e 73 *bis* e da 80 a 85 *bis* L.D.A.);

c) alle imprese di diffusione radiofonica o televisiva per l'utilizzazione delle loro emissioni (art. 79 L.D.A.).

7.6 Il Licenziatario assume la piena e totale responsabilità in merito all'utilizzazione delle opere amministrata dalla SIAE anche sotto il profilo del rispetto dei diritti connessi e degli altri diritti eventualmente spettanti ai legittimi titolari.

7.7 Questa Licenza non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti in questione, poste in essere dal Licenziatario medesimo o dai suoi danti causa.

7.8 Il Licenziatario si impegna a chiarire negli spazi visivi della Web TV/VOD, e comunque con modalità adeguate, in modo facilmente accessibile al pubblico, che la comunicazione è destinata al solo uso privato e personale e che è vietato qualsiasi diverso atto di utilizzazione delle opere (reimmissione in rete, framing, embedding e linking con effetti simili, pubblica esecuzione, riproduzione in copie, prestito, noleggio, condivisione con terzi).

Art. 8 – Utilizzazioni pubblicitarie

Fermo quanto previsto dal precedente art. 7 di questa Licenza, il Licenziatario è tenuto ad ottenere direttamente il preventivo espresso consenso degli aventi diritto, autori ed editori, per qualsiasi uso delle opere a fini pubblicitari, ed in particolare per il loro inserimento in spot pubblicitari o per l'abbinamento o l'associazione permanente tra opere musicali e immagini fisse o in movimento con contenuto pubblicitario o tra una determinata composizione e un determinato messaggio o campagna promozionale o pubblicitaria. Sono esclusi dall'obbligo del preventivo consenso i messaggi di utilità sociale. Senza la specifica autorizzazione degli aventi diritto, autori ed editori, non è pertanto consentita l'utilizzazione delle opere musicali nel contesto di campagne pubblicitarie, effettuate anche su altri media, per la promozione del servizio.

Art. 9 – Inizio, cessazione, variazione di attività. Menzioni e informazioni obbligatorie

9.1 Contestualmente alla richiesta di rilascio della Licenza, il Licenziatario è tenuto a fornire tutti i dati necessari a detto rilascio, alla determinazione del compenso e del termine iniziale cui riferire i pagamenti, che figureranno nel riepilogo della Licenza sottoposto all'accettazione del richiedente.

9.2 Il Licenziatario si impegna a comunicare alla SIAE tempestivamente e comunque entro e non oltre 10 giorni, utilizzando l'apposita area messa a disposizione nei Servizi Online della SIAE, ogni eventuale modifica e variazione sopravvenuta, utile ai fini della categoria della Web TV/VOD e tutte le altre informazioni relative



alla titolarità della Web Tv/VOD o rilevanti per la determinazione dei compensi. In caso di omessa comunicazione della variazione, il Licenziatario è comunque tenuto a pagare la tariffa effettivamente applicabile in base alla variazione, a partire dalla data di inizio della nuova attività. Sono altresì applicabili le penali previste dall'art. 15 della presente Licenza.

9.3 Qualora il Licenziatario decida di cessare la Web TV/VOD ne darà comunicazione scritta alla SIAE a mezzo di e-mail con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della e-mail la Licenza cesserà di avere efficacia e, in tal caso, il Licenziatario dovrà cessare ogni utilizzo del Repertorio della SIAE.

9.4 Le comunicazioni del Licenziatario saranno inviate al seguente indirizzo: SIAE - Viale della Letteratura, 30 - 00144 ROMA, all'attenzione del Direttore dell'Ufficio Multimedialità oppure mediante e-mail con avviso di ricezione all'indirizzo webtv.multimedia@siae.it.

9.5 Le comunicazioni della SIAE saranno inviate all'indirizzo e-mail indicato dal Licenziatario al momento della richiesta di rilascio della Licenza.

9.6 Il Licenziatario si impegna a riportare nella home page della Web TV/VOD la menzione “**Licenza SIAE n. /I/**” con il numero d'ordine della Licenza.

Art. 10 – Link tra il Sito del Licenziatario e i siti di terzi

10.1 La Licenza è concessa esclusivamente per la Web TV/VOD del Licenziatario ed esclude qualsiasi facoltà di sublicenza.

10.2 Questa Licenza copre i contenuti provenienti da siti o servizi di terzi o da programmi di emittenti, mediante link o in qualsiasi altro modo, soltanto a condizione che detti siti, servizi o emittenti siano oggetto di una separata licenza.

10.3 Qualora la SIAE richieda, mediante e-mail all'indirizzo istituzionale indicato dal Licenziatario, la rimozione di materiali presentati nella Web TV/VOD mediante Embedding o Framing o in altro modo, in quanto provenienti da siti di terzi privi di licenza, il Licenziatario si impegna a provvedere alla rimozione entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. La responsabilità del Licenziatario è esclusa a condizione che egli non sia a conoscenza dell'illiceità del sito di terzi e rimuova il link ai sensi del comma precedente.

10.4 Il Licenziatario riconosce espressamente che per l'uso di opere musicali diffuse dalla sua Web TV/VOD da parte di siti di terzi, mediante Link o in qualsiasi altro modo, quale ad esempio un player incorporato a mezzo di una qualsiasi forma di Embedding, Framing, pop up, finestra di apertura automatica o simili, deve essere ottenuta dai terzi un'apposita e distinta licenza della SIAE. Il Licenziatario si impegna a indicare esplicitamente tale obbligo ai terzi nei propri accordi di linking e, in generale, mediante una nota legale o disclaimer che chiarisca che è interdetta ogni comunicazione dei contenuti della Web TV fuori dal Sito o Servizio.

Art. 11 – Utilizzazione di altri repertori tutelati dalla SIAE

Il Licenziatario si impegna a richiedere alla SIAE le autorizzazioni necessarie in tutti i casi in cui intenda utilizzare anche opere appartenenti al repertorio delle altre Sezioni della Società (Lirica, DOR, OLAF). Le opere comprese nei repertori delle Sezioni Lirica, Dor e Olaf sono indicate nel Regolamento Generale della SIAE, pubblicato nel sito www.siae.it.

Art. 12 – Tipologie di Web TV/VOD e calcolo dei compensi

12.1 Il Licenziatario corrisponderà come corrispettivo per l'utilizzazione del Repertorio della SIAE i compensi determinati in percentuale sugli Introiti Lordi annui della Web TV/VOD, individuati a norma dell'art. 1 della Licenza e nella misura indicata nelle sottostanti tabelle A e B; per le Web TV/VOD di cui alla tabella C, il Licenziatario corrisponderà esclusivamente il compenso annuale forfetario ivi indicato, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 precedente.

12.2 Il Licenziatario si impegna a comunicare alla SIAE gli Introiti Lordi annui della Web TV/VOD inviando il modulo Allegato n. 1, debitamente compilato, all'indirizzo e-mail webtv.multimedia@siae.it. Tali Introiti potranno essere accertati dalla SIAE in base ai dati del bilancio consuntivo o della dichiarazione IVA o ad altra idonea documentazione contabile.

12.3 E' fatta salva in ogni caso l'applicazione di un compenso minimo garantito determinato con i criteri di cui alle successive tabelle A e B. Tale compenso, da versare anticipatamente rispetto al periodo di riferimento, è considerato quale acconto delle maggiori somme eventualmente dovute applicando le aliquote percentuali.



12.4 Qualora la licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, sarà comunque dovuto il compenso per l'intero periodo di attività precedente alla richiesta di rilascio o il maggior periodo risultante dai controlli effettuati, nonché un compenso supplementare pari al 20% dell'importo così calcolato.

12.5 Resta inteso che, se a seguito di controlli effettuati dalla SIAE, l'attività svolta o gli Introiti Lordi annui conseguiti dal Licenziatario non risultino conformi a quanto dichiarato nella fase di rilascio della Licenza o a mezzo dell'Allegato n. 1, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi dovuti in base alle tariffe della SIAE effettivamente applicabili.

12.6 I compensi applicabili alle Web TV/VOD coperte da questa Licenza sono riportati nelle seguenti tabelle:

A. WEB TV/VOD COMMERCIALI con meno di 100.000 PAVM

Sono inserite in questa categoria tariffaria le Web TV/VOD che hanno **introiti lordi annui superiori a € 30.000,00**, purché al di sotto di 100.000 PAVM. Anche in assenza di Introiti diretti, una Web TV/VOD aziendale rientra in questa fascia tariffaria.

Aliquote di compenso sugli introiti lordi annui e compensi minimi trimestrali garantiti (IVA esclusa)

Tipologia delle Web TV/VOD e incidenza dei contenuti musicali rispetto al totale dei contenuti messi a disposizione sul Sito rispetto al totale dei contenuti della Web TV/VOD	Aliquota di compenso	Minimo trim. solo VOD	Minimo trim. VOD + flusso continuo
1) Web TV/VOD informative e culturali: Web TV/VOD che utilizzano colonne sonore e musica di commento di opere audiovisive o musica di sottofondo di notiziari per non oltre il 50% del totale, e non prevedono altre forme di utilizzazione del Repertorio della SIAE.	1,30 %	€250,00	€360,00
2) Web TV/VOD tematiche: Web TV/VOD che utilizzano essenzialmente colonne sonore e musica di commento di opere audiovisive per oltre il 50% del totale e altre opere musicali in modo del tutto marginale e occasionale.	2,30 %	€450,00	€720,00
3) Web TV/VOD generaliste: Web TV/VOD che comprendono programmi musicali, colonne sonore e video musicali per non oltre il 40% del totale.	3,60 %	€700,00	€1.080,00

B. WEB TV/VOD COMMERCIALI con introiti annui lordi fino a €30.000 e con meno di 100.000 PAVM

Sono inserite in questa categoria tariffaria anche le Web TV/VOD che sono emanazioni di associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e ONLUS, caratterizzate dall'assenza dello scopo di lucro e dall'essere espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a) del Dlgs. 460/1997.

Tipologia delle Web TV/VOD e incidenza dei contenuti con presenza di Opere Musicali rispetto al totale dei contenuti messi a disposizione sul Sito	Minimo trimestrale (IVA esclusa) VOD + flusso continuo
1) Web TV/VOD informative e culturali: Web TV/VOD che utilizzano colonne sonore e musica di commento di opere audiovisive o musica di sottofondo di notiziari per non oltre il 50% del totale, e non prevedono altre forme di utilizzazione del Repertorio della SIAE.	€250,00
2) Web TV/VOD generaliste; Web TV/VOD che comprendono programmi musicali, colonne sonore e video musicali per non oltre il 40% del totale.	€450,00

C. WEB TV/VOD PERSONALI

Sono inserite in questa categoria tariffaria le Web TV/VOD a carattere amatoriale, prive di introiti diretti o indiretti e di qualsiasi finalità commerciale, anche indiretta, che appartengono a persone fisiche. In particolare, non è qualificabile come Web TV/VOD personale la Web TV/VOD che abbia link, redirect o reindirizzamenti a servizi commerciali o a promozioni di qualsiasi genere o che sia riferibile o accessoria rispetto a marchi, brand, operazioni o attività estranee o collaterali alla Web TV/VOD stessa.

<i>Compensi annuali IVA esclusa</i>	
Tipologia delle Web TV/VOD	VOD e flusso continuo
Personale	€600,00

Art. 13 – Estensione della Licenza all’offerta degli stessi contenuti su Social Network (sperimentale)

Qualora il Licenziatario intenda offrire a titolo gratuito gli stessi o parte degli stessi contenuti presenti nel Sito o Servizio oggetto di questa Licenza, attraverso un Social Network aperto al pubblico o accessibile agli Utenti anche mediante una qualsiasi forma di iscrizione o registrazione, il Licenziatario stesso, in aggiunta ai compensi determinati ai sensi del precedente art. 12, corrisponderà per ciascun Social Network al quale il Servizio è esteso i minimi di compenso applicabili sulla base dell’art. 12, abbattuti del 70% .

Art. 14 – Termini e modalità di pagamento dei compensi

14.1 Il pagamento alla SIAE di tutti i compensi minimi trimestrali garantiti di cui alla tabella A dell’art. 12.6 va effettuato anticipatamente, entro 20 giorni dall’inizio del trimestre di competenza, ossia entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre di ciascun anno, a titolo di acconto sui maggiori importi eventualmente dovuti. Il trimestre iniziato è considerato per intero. Il calcolo definitivo degli importi dovuti e le conseguenti operazioni di conguaglio devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base degli Introiti Lordi relativi all’anno precedente, determinati a norma dell’art.1, che il Licenziatario è tenuto a comunicare alla SIAE inviando il modulo Allegato n. 1 debitamente compilato, all’indirizzo webtv.multimedia@siae.it. A richiesta della SIAE, il Licenziatario fornirà copia dei suoi bilanci consuntivi o delle dichiarazioni IVA. Qualora non risultino dovuti importi a titolo di conguaglio, i compensi minimi garantiti versati a titolo di acconto vengono incamerati a titolo definitivo.

14.2 Il pagamento alla SIAE di tutti compensi minimi trimestrali garantiti di cui alla tabella B dell’art. 12.6 va effettuato anticipatamente, entro 20 giorni dall’inizio del trimestre di competenza, ossia entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre di ciascun anno. Il trimestre iniziato è considerato per intero.

14.3 Il pagamento del compenso annuale per le Web TV/VOD personali (art. 12.6, tabella C) deve essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al rilascio della presente Licenza. Se il rilascio ha luogo nel corso del primo semestre dell’anno, ovvero entro il 30 giugno, il compenso è pari all’intero importo annuale.



Se il rilascio ha luogo nel corso del secondo semestre ovvero tra il 1° luglio e il 31 dicembre, il compenso è pari alla metà dell'importo annuale. Il semestre iniziato è considerato per intero.

14.4 Per le Web TV/VOD personali (art. 12.6 tabella C), successivamente all'anno di rilascio, la licenza è prorogata quando viene corrisposto il compenso annuo, da corrispondere in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

14.5 I compensi dovuti dalla data di inizio delle utilizzazioni, come indicata nella richiesta di licenza, **devono essere corrisposti alla ricezione del bollettino MAV**, che la SIAE invierà al Licenziatario successivamente all'accettazione del riepilogo della Licenza.

14.6 E' obbligo del Licenziatario effettuare i successivi pagamenti entro le scadenze previste ai commi 14.1, 14.2 e 14.3 precedenti, mediante il bollettino MAV che sarà inviato dalla SIAE prima di ciascuna scadenza.

Art. 15 – Penali

15.1 In caso di ritardato pagamento oltre il 15° giorno dalle scadenze previste dall'art. 14 di questa Licenza, la SIAE potrà applicare una penale convenzionalmente determinata nella misura del 10% dell'importo totale dei pagamenti dovuti, contabilizzato sulla base del periodo di riferimento. Oltre alla penale, sull'importo dovuto per diritti d'autore e non corrisposto entro i termini previsti, a partire dal 16° giorno di ritardo saranno applicati in favore della SIAE gli interessi moratori, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

15.2 E' fatto salvo in ogni caso il diritto della SIAE alla risoluzione del rapporto per colpa del Licenziatario ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. In tal caso l'ulteriore utilizzazione del Repertorio della SIAE sarà ritenuta illecita ai sensi e per gli effetti degli articoli 171 e seguenti della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuata in assenza di autorizzazione.

15.3 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 12.4, qualora la Licenza non venga richiesta prima dell'inizio dell'attività, saranno comunque dovute le penali applicabili per il ritardato pagamento ai sensi del presente articolo.

Art. 16 – Report

16.1 Il Licenziatario si obbliga a fornire annualmente alla SIAE, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, resoconti (report) analitici contenenti obbligatoriamente i dati relativi a titoli, compositori, autori, artisti interpreti o esecutori delle opere musicali utilizzate nel corso dell'anno.

16.2 I report devono essere forniti utilizzando l'apposita pagina del sito della SIAE, nella sezione dei servizi on-line, accessibili all'indirizzo <https://www.siae.it/it/servizi-online>. Al rilascio della Licenza, il Licenziatario riceverà all'indirizzo e-mail obbligatorio per comunicazioni della SIAE, riportato nel riepilogo della Licenza, le istruzioni per effettuare il caricamento dei report ed il link per l'attivazione dei servizi.

16.3 Qualora esistano situazioni oggettivamente ostative alla presentazione dei resoconti analitici (Report), il Licenziatario potrà essere esentato dall'obbligo inviando motivata dichiarazione in riscontro alla richiesta della SIAE.

Art. 17 – Controlli della SIAE

17.1 Fermo quanto previsto dalla L.D.A. per le ipotesi di violazioni della legge medesima, il Licenziatario riconosce alla SIAE la piena facoltà di verificare l'esattezza, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati forniti in adempimento degli obblighi previsti dalla presente Licenza e di controllare, con tutte le tecnologie e in tutti i modi idonei, i dati e le operazioni riguardanti gli utilizzi che rientrano nell'oggetto di questa Licenza, nonché di verificare ogni informazione utile a definire l'ammontare dei compensi dovuti alla SIAE.

17.2 La facoltà di controllo di cui al presente articolo potrà essere esercitata dalla SIAE anche nei 24 mesi successivi alla scadenza o alla risoluzione o all'ultima proroga del contratto di Licenza.

17.3 Le operazioni di cui al presente articolo saranno effettuate durante il normale orario di lavoro del Licenziatario e con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

17.4 Il Licenziatario è tenuto a presentare, su richiesta della SIAE, le documentazioni contabili e fiscali, ivi compreso il partitario delle fatture rilasciate ai clienti e le fatture acquisti e vendite, utili per verificare la veridicità e la completezza delle dichiarazioni di cui al comma 17.1.

17.5 Qualora all'esito del controllo la SIAE rilevi la violazione da parte del Licenziatario di uno o più obblighi contemplati in questa Licenza, compresa la debenza da parte del Licenziatario di somme maggiori di quelle corrisposte, ne farà contestazione scritta al Licenziatario stesso, descrivendo la fattispecie e fornendo gli elementi in suo possesso. Il Licenziatario avrà il diritto e l'onere di far pervenire alla SIAE, entro il termine di



15 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione scritta, le proprie eventuali osservazioni e gli elementi a proprio carico. Decorso infruttuosamente il termine dinanzi menzionato, ovvero a seguito della comunicazione scritta della SIAE circa la mancata accettazione dei motivi illustrati dal Licenziatario, questi corrisponderà alla SIAE, entro 5 giorni dall'emissione della fattura, l'importo del quale sia stato riscontrato il mancato pagamento a seguito dei controlli effettuati, fermo quanto disposto dall'art. 19 e con salvezza di ogni diritto e azione da parte della SIAE.

17.6 Qualora i mancati pagamenti imputabili al Licenziatario siano superiori al 10% degli importi da esso corrisposti per il periodo di conto preso in esame, le spese del controllo saranno poste interamente a carico del Licenziatario. La relativa fattura dovrà essere saldata entro 5 giorni dalla sua emissione.

17.7 L'attività di controllo sarà effettuata dalla SIAE nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 18 – Termini di validità

18.1 La Licenza ha decorrenza dalla data del pagamento del compenso ed ha validità sino al 31 dicembre dell'anno in corso. Dopo tale data, in mancanza di disdetta da una delle due parti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, essa si prorogherà di anno in anno con il pagamento del compenso mediante MAV, come previsto dall'art. 14.

18.2 Qualora l'attività sia terminata e il Licenziatario abbia cessato ogni utilizzo delle opere amministrare dalla SIAE, pur senza effettuare la comunicazione di cui all'art. 9.3, il Licenziatario che possa in altro modo dare prova dell'avvenuta cessazione sarà esentato dal pagamento dei compensi a partire dalla scadenza annuale.

18.3 Ciascuna proroga annuale comporta l'applicazione delle tariffe al momento vigenti. In occasione di ciascun rinnovo, inoltre, il presente modulo potrà essere sostituito con un altro recante eventuali modifiche alle condizioni di questa Licenza.

Art. 19 – Risoluzione del contratto di Licenza

19.1 Nel caso in cui il Licenziatario venga meno ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 12, 14, 15 e 17 sopra citati, la SIAE ha la facoltà di risolvere il contratto di Licenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa notifica delle contestazioni, da effettuare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Senza pregiudizio di ogni diritto al risarcimento di eventuali danni o all'esperimento degli ulteriori rimedi previsti dalla legge, la risoluzione del contratto di Licenza ha effetto dopo che saranno trascorsi 15 giorni dalla formale messa in mora inviata con le modalità sopra specificate, qualora entro tale termine il Licenziatario non si conformi a quanto richiesto.

19.2 La SIAE ha altresì il diritto di recedere dal contratto di Licenza in caso di messa in liquidazione volontaria o assoggettamento a procedura concorsuale o fallimento del Licenziatario. In tal caso la SIAE comunicherà al Licenziatario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria decisione di recedere dal contratto di Licenza e la data dalla quale il recesso avrà effetto.

19.3 Nel caso di risoluzione o di recesso, il Licenziatario è tenuto a cessare immediatamente ogni utilizzo delle opere, che a partire dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso sarà considerato illecito agli effetti degli articoli 171 e ss. della Legge 22 aprile 1941 n. 633, in quanto effettuato in assenza di autorizzazione. Resta inteso che le somme versate alla SIAE saranno definitivamente acquisite a titolo di indennizzo e le somme eventualmente dovute saranno immediatamente esigibili, con riserva di quanto dovuto per danni ed interessi.

Art. 20 – Legge applicabile e Foro competente

20.1 Questa Licenza è soggetta alla legge italiana.

20.2 Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della Licenza sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Data

Il Licenziatario (Timbro e firma)

La SIAE

.....

.....



Ai sensi e per gli effetti di cui gli Artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il richiedente dichiara di approvare espressamente le clausole di cui all'art. 10 (Link tra il Sito del Licenziatario e i siti di terzi), art. 12 (Tipologia Web TV/VOD e calcolo dei compensi), art. 15 (Penali), art. 17 (Controlli della SIAE), art. 18 (Termini di validità), art. 20 (Legge applicabile e Foro competente).

Data

Il Licenziatario (Timbro e firma)

.....

Dichiarazione rilasciata ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell'Informativa fornita dalla SIAE – Titolare del trattamento dei dati – ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, nel sito web https://www.siae.it/sites/default/files/Multimedialita_Modello_Privacy.pdf e fornisce il libero ed espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte della SIAE per le finalità ivi indicate.

Data

Il Licenziatario (Timbro e firma)

.....



**ALLEGATO n. 1****DICHIARAZIONE DEGLI INTROITI LORDI RELATIVI ALL'ANNO RESA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA LICENZA****Licenziatario.....****Licenza SIAE n.****Web TV/VOD.....**

Il sottoscritto, titolare della Licenza sopra indicata, dichiara in fede di aver percepito gli Introiti Lordi di seguito indicati, che compaiono nel bilancio o nella dichiarazione IVA della società titolare del Sito/Web TV/VOD per l'anno

INTROITI	IMPORTO
a) corrispettivi percepiti direttamente od indirettamente, attraverso altra persona fisica o giuridica, per la presenza di Pubblicità di qualsiasi genere all'interno della Web TV/VOD	
b) corrispettivi percepiti a fronte di un contratto di sponsorizzazione	
c) valore corrente di mercato dei beni e/o servizi ricevuti in cambio della fornitura di spazi pubblicitari all'interno della Web TV/VOD (contratti di <i>bartering</i> , scambio merci o simili)	
d) compensi di qualsiasi genere versati da terzi per consentire a determinate categorie di Utenti finali di accedere gratuitamente alla Web TV/VOD	
e) altri compensi non rientrante nelle precedenti tipologie	
	TOTALE (A+B+C+D+E)
	ALIQUOTA COMPENSO SIAE
	COMPENSO DOVUTO
	ANTICIPI CORRISPOSTI
	CONGUAGLIO
TOTALE FATTURATO DELL'AZIENDA COME RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO	

N.B. Qualora gli Introiti Lordi annui conseguiti dal Licenziatario non risultino conformi a quanto qui dichiarato, il Licenziatario è tenuto a corrispondere i compensi in base alle tariffe della SIAE effettivamente applicabili.

Data Il Licenziatario



SOCIETÀ ITALIANA degli AUTORI ed EDITORI
(S.I.A.E.)

DIREZIONE GENERALE

Sezione Musica - Ufficio Multimedialità

Riepilogo Richiesta Licenza

DATI RICHIESTA

PROTOCOLLO **201600000425**

DATI ANAGRAFICI

LICENZIATARIO **Figari Andrea**

RESIDENZA **Via G. Casalis 49 - 10138 - TORINO (TO)**

DATI LICENZA

CODICE LICENZA **[da assegnare a seguito del pagamento]**

LICENZA RICHIESTA **AWTV - Aut. Web TV**

TIPOLOGIA SITO **Web TV personali**

FASCIA **Web TV personale.**

URL SITO **www.ontheroadtv.org**

DATA INIZIO ATTIVITA' **05/Ott/2016**

DATA SCADENZA LICENZA **31/Dic/2016**

COMPENSI

COMPENSO ANNUALE **€ 732,00**

PRIMO IMPORTO **€ 366,00 (secondo semestre 2016)**